

3163



COMUNE DI SANREMO

Il sottoscritto dichiara di aver pubblicato all'albo pretorio il presente provvedimento per il periodo

dal 18/11/11 al 15/01/12
l'incantato

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE
ORDINANZA

COMUNE DI
SANREMO



IL SINDACO

Codice Amministrazione: c_i138

Prot. Generale n: 0064386 P

Data: 18/11/2011 Ora: 08:43

Classificazione: 11-1-0

- vista la legge 4.01.1990 n°1;
- vista la legge 02.04.2007 n° 40;
- visto il d.lgs.26/03/2010 n° 59;
- vista la legge regionale 02.01.2003 n°3;
- visto l'art.9 del regolamento comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 62 del 18/09/2007;
- interpellate le Associazioni di categoria più rappresentative;
- Visto l'art. 50 D.Lgs 267/2000;

ORDINA

1) gli esercizi di ESTETISTA, esistenti nel territorio comunale osserveranno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, la seguente disciplina d'orario di attività:

nel periodo invernale (dal 16 settembre al 14 giugno): dalle ore 08.00 alle ore 20.00;

nel periodo estivo (dal 15 giugno al 15 settembre): dalle ore 08.00 alle ore 22.00.

2) gli esercizi di cui al precedente punto 1) dovranno osservare la chiusura nei giorni di domenica, escluse quelle ricadenti nel mese di dicembre e nelle seguenti festività: 1° gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Natale, S. Stefano;

3) i titolari degli esercizi di estetista hanno la facoltà e non l'obbligo dell'apertura, fatta salva l'ipotesi di decadenza dal diritto di esercitare l'attività, a sensi di legge e di regolamento;

4) nell'ambito delle fasce orarie previste al punto 1), i titolari degli esercizi di estetista possono stabilire ed osservare l'orario che meglio soddisfa le loro singole esigenze, in correlazione alle richieste della clientela e nel rispetto dei contratti di lavoro del personale dipendente; inoltre, i singoli operatori possono scegliere di effettuare o meno una chiusura interruzione nel corso della giornata;

5) gli orari praticati nei singoli esercizi devono essere resi noti al pubblico mediante cartelli visibili dall'esterno;

6) le violazioni della presente ordinanza sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 31 L.R. 2/01/2003, n°3.

SANREMO,

IL SINDACO
Maurizio Zeccarato